REGIONE DEL VENETO
ULSS7 PEDEMONTANA
Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1720 DEL 04/11/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dott.ssa LAURA ESPOSITO
DIRETTORE SANITARIO	dr. ANTONIO DI CAPRIO
DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI	dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE E L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA E PRESA D'ATTO DEL DECRETO DIRETTORIALE MUR N. 177 DEL 14/09/2026 DI ACCREDITAMENTO DELL'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. "ALTO VICENTINO" DI SANTORSO NELLA RETE FORMATIVA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1792/26

Il Dirigente, Direttore U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to. Cristiano Galizian

---

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che la formazione specialistica dei medici e dei professionisti sanitari rappresenta un obiettivo di primario interesse per il Servizio Sanitario Nazionale, finalizzato a garantire l'elevata qualificazione delle prestazioni erogate all'utenza.

Richiamato il quadro normativo in materia sanitaria e, nello specifico:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., e il D.Lgs 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i., che disciplinano i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università;
- il D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i ed in particolare l'art. 35 e seguenti, è la norma cardine per la formazione dei medici specialisti e la strutturazione delle reti formative;
- il Decreto Interministeriale 04 febbraio 2015, n. 68 , definisce, invece, il riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ed è propedeutico al D.I. 402/2017;
- la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19, che ridefinisce l'assetto organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, demandando alle Aziende ULSS lo svolgimento delle attività assistenziali in stretta sinergia con le finalità di didattica e di ricerca, anche attraverso le integrazioni con le Università;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 , il quale stabilisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale per l'accreditamento delle Scuole e l'inclusione delle strutture nelle reti formative;
- le note circolari della Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale, prot. n. 35512 del 30/01/2018 e prot. n. 111059 del 22/03/2018, recanti disposizioni in merito all'attività formativa dei medici specializzandi presso le strutture delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e alla disciplina delle relative convenzioni da stipularsi con gli Atenei.

Considerato che:

- ai fini dell'adeguamento della rete formativa, questa Azienda Sanitaria, con nota prot. 19180 del 26/02/2026, ha inoltrato formale istanza alla Regione del Veneto per il rilascio del prescritto nulla osta all'inserimento dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Alto Vicentino" di Santorso all'interno della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Udine, in qualità di struttura collegata ai sensi del Decreto Interministeriale n. 402/2017;
- contestualmente alla richiamata istanza, è stata trasmessa alla Direzione Regionale competente la bozza dello schema di convenzione predisposta d'intesa con il medesimo Ateneo;
- con nota prot n. 198660 del 01/04/2026, l'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha comunicato che, in deroga alla Circolare regionale prot. n. 35512 del 30/01/2018, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana è autorizzata a stipulare rapporti convenzionali con l'Università degli Studi di Udine finalizzati alla frequenza da parte degli specializzandi medici dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Santorso;
- il MUR, con il Decreto Direttoriale n. 177 del 14/09/2026, ha accreditato le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Udine e le relative strutture sanitarie, disponendo, pertanto, il formale accreditamento della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Alto Vicentino" di Santorso all'interno della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia del medesimo Ateneo, a seguito dell'esito positivo delle verifiche relative ai volumi prestazionali e agli standard qualitativi e quantitativi preliminarmente censiti dall'Azienda;

- l'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Alto Vicentino" di Santorso non è inserita nella rete formativa di un altro Ateneo per la stessa Scuola di Specializzazione per la quale si richiede il convenzionamento;
- il Direttore Sanitario, il Direttore Medico del P.O. "Alto Vicentino" di Santorso e il Direttore dell'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia Santorso hanno espresso il proprio formale assenso all'attivazione della convenzione, come da documentazione agli atti della presente proposta.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, propone di approvare, per le motivazioni espresse in premessa:

- lo schema di convenzione tra l'Università degli Studi di Udine e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana per la formazione specialistica dei medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta (Allegato 1);
- di prendere atto del Decreto Direttoriale MUR n. 177 del 14/09/2026, relativo all' accreditamento della U.O.C di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero "Alto Vicentino" di Santorso all'interno della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Udine, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente proposta (Allegato 2);
- di dare atto che l'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Alto Vicentino" Santorso non è inserita nella rete formativa di un altro Ateneo per la medesima Scuola di Specializzazione per la quale si richiede il convenzionamento.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- l'art.3 del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19
- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale
- la DGRV n. 1718 del 30/12/2022

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tra l'Università degli Studi di Udine e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana per la formazione specialistica dei medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);

2. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, che con il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 177 del 14/09/2026, è stato disposto il formale accreditamento della U.O.C di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero "Alto Vicentino" di Santorso

all’interno della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli Studi di Udine, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 2);

3. di dare atto che l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. “Alto Vicentino” di Santorso non è inserita nella rete formativa di un altro Ateneo per la stessa Scuola di Specializzazione oggetto di convenzionamento;

4. di dare atto che la presente convenzione ha una durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, con la possibilità di rinnovarla espressamente previo accordo scritto tra le parti;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE E L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

TRA

L'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Medicina (di seguito denominata **Università)**, con sede e domicilio fiscale in Udine, via Palladio n. 8, C.F. 80014550307, rappresentata dal Direttore del Dipartimento prof. Gianluca Tell, nato a Udine in data 06/03/1968, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

E

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, di seguito denominata **Azienda**, con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti, 40, CAP 36061, PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it - codice fiscale/partita IVA 00913430245 rappresentata dal Direttore Generale dott. Giovanni Carretta, nato a Padova in data 11/11/1970

PREMESSO CHE

- il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE" e successive modifiche ed integrazioni – ed in particolare il Titolo VI (articoli 34-46) che disciplina la formazione dei medici iscritti alle Scuole di specializzazione;
- con Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 n. 68 sono state riordinate le scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 ha definito gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- l'articolo 1.2 dell'Allegato "1" al D.I. 13 giugno 2017 n. 402, consente, al fine di completare la rete formativa delle strutture che concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna Scuola, l'accreditamento di "eventuali strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede (dette "strutture collegate") convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi" o l'utilizzo di strutture di supporto "servizi, attività, laboratori, o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nelle Aziende Ospedaliere che ospitano le suddette strutture (dette "strutture complementari") di specialità diversa da quella della struttura di sede", convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi;
- con nota prot. n. 198660 del 01.04.2026 l'Area Sanità e sociale della Regione del Veneto ha comunicato che, in deroga alla circolare regionale prot. n. 35512 del 30.01.2018, l'Azienda ULSS n. 7 è autorizzata a stipulare rapporti convenzionali con l'Università degli Studi di Udine finalizzati alla frequenza da parte degli specializzandi medici dell'Unità Operativa Complessa di UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Santorso;
- il MUR, con Decreto Direttoriale n. 177 del 14.09.2026, ha accreditato le scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Udine e le relative strutture della rete formativa delle singole scuole;
- l'Azienda intende mettere a disposizione le proprie strutture "collegate" per la formazione dei medici in formazione specialistica iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'Università indicate nell'Allegato "A" alla convenzione;
- le strutture dell'Azienda indicate nell'Allegato "A" alla convenzione sono in possesso degli standard generali e specifici previsti dal D.I. 13 giugno 2017 n. 402;
- il Dipartimento di area medica, nella seduta del 8 marzo 2021 ha approvato il presente schema-tipo di convenzione, autorizzando il Direttore del Dipartimento a sottoscrivere l'atto definitivo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere economico per l'Università.

ART. 2 – Oggetto

Con la presente convenzione l'Università e l'Azienda disciplinano le modalità di svolgimento dell'attività formativa dei medici in formazione specialistica iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'Università presso le strutture ospedaliere, indicate nell'Allegato "A" alla convenzione.
L'Azienda mette a disposizione delle Scuole di Specializzazione dell'Università, il personale, le strutture e le attrezzature delle Unità Operative così come indicato nell'Allegato "A" alla convenzione al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici in formazione specialistica (di seguito "specializzandi").
L'allegato "A" potrà essere integrato con altre strutture (collegate) purché accreditate, ai sensi del D.I. 13 giugno 2017 n. 402, su proposta dell'Università o dell'Azienda nel rispetto e previo espletamento delle procedure richieste dalla normativa vigente ed in particolare alle procedure di accreditamento, nonché delle disposizioni della Regione del Veneto vigenti in materia di formazione medico-specialistica.

ART. 3 – Standard generali e specifici di accreditamento

L'Azienda attesta che le strutture indicate nell'Allegato "A" alla convenzione possiedono tutti gli standard generali e specifici previsti, per tali tipologie di strutture, dal D.I. 13 giugno 2017 n. 402 ai fini dell'accreditamento quali strutture della rete formativa delle relative Scuole di specializzazione e che le stesse non fanno parte della rete formativa di altro Ateneo.
L'Azienda si impegna a comunicare, entro 15 giorni, all'Università tutte le variazioni intervenute, tali da comportare il venir meno dei presupposti e delle condizioni necessarie per il possesso degli standard generali e specifici previsti dal D.I. 13 giugno 2017 n. 402 per le "strutture collegate" alle Scuole.

ART. 4 – Attività del medico in formazione specialistica

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica può eseguire presso la struttura "collegata" sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.
Per il medico in formazione specialistica, che svolgerà attività presso la Struttura Operativa in base alla presente convenzione, verrà predisposto, prima dell'inizio dell'attività, un "Modulo Attività" secondo il modello allegato (allegato "B").
La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore di intesa con il direttore della scuola di specializzazione, la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.
L'attività del medico in formazione specialistica, in nessun caso, è sostitutiva del personale di ruolo.
Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dai Consigli delle Scuole, sulla base dei requisiti indicati nell'art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 368/99. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a tre.
Le attività formative svolte dal medico in formazione specialistica, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, sono riportate, dallo specializzando, come previsto dal D.Lgs. 368/99, sul libretto-diario delle attività formative.
Il docente-tutore verifica e certifica periodicamente le attività svolte dal medico in formazione specialistica, esprime un giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART. 5 - Controllo della frequenza

Il controllo della frequenza (rilevazione di entrata e di uscita quotidiana) dei medici in formazione specialistica presso le strutture dell'Azienda è affidato ai Responsabili delle Unità

Operative che sono tenuti a trasmetterne mensilmente copia al Direttore della Scuola di Specializzazione.
I Medici in formazione specialistica durante il periodo di frequenza presso le strutture dell'Azienda sono tenuti a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la propria Scuola.

ART. 6 - Copertura assicurativa

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana provvede, con la sottoscrizione del presente Accordo, per gli effetti di cui alla D.G.R.Veneto n. 1471 del 12.12.2024 ad oggetto "*Gestione diretta dei sinistri da responsabilità civile verso terzi da parte delle Aziende ULS, delle Aziende ospedaliere e dello IOV – Nuovo modello organizzativo"* a garantire la copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo opera nelle strutture aziendali, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave.
L'Azienda ULSS7 Pedemontana pertanto provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3, D. Lgs. 368/99).
L'Azienda ospitante si impegna a comunicare tempestivamente all'Università di eventuali infortuni del medico in formazione specialistica, al fine d poter effettuare le attività di propria competenza.
Lo specializzando fornirà, su richiesta del soggetto ospitante, copia della polizza assicurativa per colpa grave (art. 10.3 legge 8 marzo 2017, n. 24 "legge Gelli").

ART. 7 - Gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D. Lgs. 101/2020, durante lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo, il medico in formazione specialistica inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa.
In applicazione dell'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 101/2020, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante.

1. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro come di seguito specificato. In particolare, l'Università assicura al medico in formazione specialistica:

a) la formazione "generale" in materia di sicurezza sul lavoro (ex art. 36 e art. 37 del D. Lgs. 81/2008), qualora non già effettuata e documentata, come previsto dagli accordi fissati in sede di Conferenza Stato Regioni e al rilascio dell'attestato finale.

L'Azienda garantirà al medico in formazione specialistica che svolgerà le attività presso la propria struttura:

a) la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 per tramite del proprio medico competente al fine di valutare l'idoneità alla mansione specifica, sulla base dell'esito della valutazione dei rischi effettuata;
b) la fornitura dei dispositivi di protezione individuali (DPI) conformi ai requisiti di sicurezza, laddove richiesti in relazione alle attività esercitate e ai relativi rischi e l'addestramento all'uso;
c) l'informazione, la formazione "generale" e la formazione "specifica" in materia di sicurezza sul lavoro (ex art. 36 e art. 37 del D. Lgs. 81/2008), qualora non già effettuata e documentata, in funzione dei rischi riferiti alla mansione e le conseguenti misure di sicurezza come previsto dagli accordi fissati in sede di Conferenza Stato Regioni; in alternativa, assicura altra formazione che possa essere riconosciuta come credito formativo ai sensi delle vigenti disposizioni e accordi;
d) informazione e formazione integrativa, qualora ritenuta necessaria, correlata agli aspetti specifici scaturiti della valutazione dei rischi, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e sicurezza in vigore presso la struttura presso cui verrà svolta l'attività.

Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia soggetto anche ai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, l'Azienda garantirà l'attuazione degli adempimenti stabiliti dal Titolo IX del D. Lgs. 101/2020 e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso per la tutela della salute e sicurezza del medico in formazione specialistica, tra cui in particolare:

a) la classificazione dei lavoratori esposti ai fini della radioprotezione e l'attivazione della sorveglianza fisica per tramite del proprio esperto di radioprotezione;
b) fornitura dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e, qualora necessario, dei mezzi per la sorveglianza dosimetrica individuale dei lavoratori;
c) la sorveglianza sanitaria effettuata dal proprio medico autorizzato;

d) adeguata informazione e formazione.

Il medico in formazione specialistica è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare di quanto stabilito dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e dall'art. 118 del D. Lgs. 101/2020 e di quanto previsto dai regolamenti, disposizioni e procedure in vigore presso la sede di svolgimento delle attività.
L'azienda provvede ad informare l'Università di ogni incidente/infortunio capitato al medico in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività presso la propria struttura.

ART. 8 - Servizi e strutture logistiche

Ai medici in formazione specialistica è consentito l'accesso alla mensa a prezzo pieno (€ 7,70) e alle altre strutture logistiche di supporto della struttura sanitaria dove svolgono la propria attività formativa, oltre che ai servizi previsti per il personale dipendente.
L'azienda mette a disposizione dei medici in formazione specialistica le uniformi di servizio.

ART. 9 - Partecipazione del personale dell'Azienda alla formazione degli specializzandi

L'Università e l'Azienda/Ente, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario all'attività didattica.
L'Università può attribuire al personale dipendente dell'Azienda, in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa vigente, le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

ART. 10 – Durata

La durata della presente convenzione è di 5 anni con decorrenza dalla data della stipula, con la possibilità, per le parti, di rinnovarla espressamente dandone comunicazione almeno tre mesi prima di tale termine.
Le parti possono inoltre recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale.
L'Azienda si impegna comunque a consentire il completamento della formazione medico-specialistica agli specializzandi ancora in corso al momento del recesso.

ART.11 - Registrazione e Imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131, con spese a carico della parte che avrà interesse alla registrazione stessa.
La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Udine con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Udine n. 59443/2015 dd. 23/06/15.
Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto rimangono a carico dell'Università di Udine.

ART.12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.
I dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli Studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.uniud.it.
I dati personali di dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin

da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.
Resta inteso che i Dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.
L'Azienda e l'Università, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (RGPD) e al D.Lgs. n. 196/2003, così come adeguato al Regolamento dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. Gli specializzandi sono tenuti a rispettare le istruzioni ricevute dall'Azienda e dai tutor circa le modalità di accesso a dati personali di natura particolare nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.
La titolarità del trattamento dei dati personali, anche di natura sanitaria, effettuate dagli specializzandi durante il tirocinio rimane in capo all'Azienda medesima e gli specializzandi saranno individuati, su richiesta del direttore della struttura presso la quale svolgono il tirocinio, quali soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, adeguatamente formati e dovranno attenersi alle istruzioni impartite nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

ART. 13 Obblighi di condotta

Le parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, aggiornato da ultimo con il DPR 13 giugno 2023, n. 81, che ha introdotto modifiche e inasprito le sanzioni per l'uso scorretto dei social media**.** Si precisa che, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento dell'Azienda ospitante pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, nella sezione Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – Atti generali.

ART. 14 – Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro, eventuali controversie derivanti dal presente contratto di convenzionamento. Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente atto, non definibili in via bonaria, saranno devolute al foro competente, secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

ART. 15 – Norma finale

Le parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applichino le disposizioni di legge e i regolamenti dell'Università, applicabili in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per l'Università degli Studi di Udine
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Gianluca Tell

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Carretta

Allegato "A"

Strutture sanitarie accreditate dell'Azienda ULSS7 Pedemontana

	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	STRUTTURA COLLEGATA
1	Ginecologia e ostetricia	U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia - P.O. di Santorso

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
HIC SUNT FUTURA

Dipartimento di Medicina

Allegato "B"

AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE PRESSO STRUTTURE "COLLEGATE" DELLA RETE FORMATIVA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

(Azienda AULSS 7 Pedemontana - Rif.to convenzione Prot. _____ del _____ stipulata in data _____)

ALMENO 15 GIORNI PRIMA di recarsi a svolgere attività formative presso strutture "collegate" alla rete formativa delle scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Udine e site al di fuori dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), lo specializzando deve far compilare e firmare in triplice copia questa autorizzazione (Università, Azienda, oltre che se stesso) che ne tratterranno ciascuno un originale. **Copia della scheda firmata dovrà essere inviata via mail anche al Dipartimento di Medicina – Scuole di specializzazione (mail: scuole.spec.mediche@uniud.it)**.

Nominativo del medico in formazione specialistica:

Cognome.....

Nome.....

Nato a .....il .....cod. fiscale.....

Residente a ..... in via ..... n. .....

Cap. ..... cell. .....

e-mail .....

attuale condizione:

iscritto al .....anno di corso della Scuola di specializzazione in

.....

Soggetto inviante:

Università degli Studi di Udine - Scuola di specializzazione in

.....

Referente: Direttore della Scuola di specializzazione: Prof. .....

Tel. .....

Azienda ospitante:

Denominazione: .....

con sede in .....

Sede del tirocinio: SOC/UO .....

Via .....n. .....

Comune .....Cap. .....

Allegato “B”

Modalità di svolgimento dell’attività del medico in formazione specialistica:

Tempi di accesso ai locali aziendali:

.....

.....

Periodo del tirocinio:

.....

Ogni variazione del calendario di stage (periodo, orario) deve essere tempestivamente comunicata al Servizio didattica DMED - Scuole di Specializzazione.
Il calendario puntuale del tirocinio svolto risulta dal foglio presenze compilato dal tirocinante e dal tutor aziendale.

_____

Tutor universitario: .....

Tutor aziendale: .....

_____

Attività e obiettivi previsti:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Obblighi del tirocinante:
svolgere unicamente le attività rientranti nelle proprie competenze di specializzando, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’Azienda;
seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati ed informazioni acquisiti durante lo svolgimento dell’attività presso l’Azienda.

Udine,

Firma medico in formazione specialistica _____

Firma Direttore della Scuola _____

Firma per l’Azienda _____

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

Ufficio II "Scuole di specializzazione"

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive comunitarie 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" e, in particolare, gli articoli 34 e seguenti, concernenti la formazione dei medici specialistici;

VISTO l'articolo 43 del citato d.lgs. n. 368/1999 come integrato dall'art. 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità; di determinare e di verificare i requisiti d'idoneità della rete formativa e delle strutture che la compongono; di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell'Unione europea;

VISTO, altresì, il comma 2 del medesimo art. 43 del d.lgs. n. 368/1999, nella parte in cui stabilisce che l'accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione medica è disposto, su proposta del citato Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari", e, in particolare, l'articolo 11;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, 4 febbraio 2015, n. 68, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2015, n. 126, S.O. n. 25, recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 28 settembre 2021 n. 1109 (a sua volta modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 23 febbraio 2022 n.248) e dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 10 marzo 2023 n. 138;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402, recante la "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015", come modificato e integrato dal D.I. MUR – Salute 31 maggio 2022, n. 546, che stabilisce i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola di specializzazione, nonchè gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 8 del citato decreto ministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, che prevede che "l'Osservatorio nazionale proporrà l'accreditamento delle Scuole laddove le stesse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance" specificando, altresì, che "limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola Scuola di specializzazione, l'Osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accreditamento, potrà concedere sino a un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accreditamento provvisorio";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 731 del 14 maggio 2024, di ricostituzione per il triennio 2024/2027, dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, di cui al ridetto articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm. e ii.;

VISTA la nota 16 aprile 2026, prot. n. 1742, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha disposto l'apertura della banca dati per l'offerta formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'a.a. 2025/2026 al fine di consentire agli Atenei il caricamento dei dati e delle informazioni concernenti le predette scuole di specializzazione da sottoporre ad accreditamento;

TENUTO CONTO che con la nota prot. n. 1742 del 16 aprile 2026, il Ministero dell'università e della ricerca ha disposto, altresì, di prorogare per l'anno accademico 2025/2026, gli accreditamenti "pieni" già concessi per l'anno accademico 2024/2025, escludendo dalla proroga e, pertanto, sottoponendo alla procedura di accreditamento per l'a.a. 2025/2026, le scuole di specializzazione che per l'anno accademico precedente avevano ottenuto l'accreditamento "provvisorio", le scuole di nuova istituzione, nonché le scuole non più in possesso dei requisiti di cui al D.I. n.402/2017 e le scuole per le quali sono intervenute modifiche alla rete formativa rispetto ai caricamenti dell'a.a.2024/2025;

Tenuto conto della decisione assunta dall'ONFSS nella seduta del 23-06-2026 e del 07-07-2026 di rinnovare per la tornata di accreditamento A.A. 2025-2026, con riferimento ai questionari di valutazione della qualità della formazione specialistica somministrati ai medici specializzandi, l'inserimento delle raccomandazioni relative ai risultati della rilevazione statistica dell'AA 2022/2023 (Rilevazione 2024), in quanto l'indagine in corso (Rilevazione 2025 – AA 23/24) non ha raggiunto, allo stato attuale, una numerosità campionaria sufficiente a garantire un apprezzamento in termini di significatività statistica rendendo opportuno il differimento della elaborazione a nuova data;

VISTE le istanze di istituzione/attivazione e accreditamento presentate dall' Università degli Studi di UDINE con riguardo alle anzidette scuole di specializzazione per l'a.a. 2025/2026 all'interno della apposita piattaforma informatica del Ministero dell'Università e della ricerca predisposta dal Cineca e finalizzate alla valutazione da parte dell'ONFSS, alla luce del richiamato decreto MIUR-Salute n.402/2017 e ss. mm. e ii., delle scuole e relativa verifica della sussistenza degli standard per l'accreditamento delle singole strutture inserite nelle loro reti, dei requisiti generali e specifici di idoneità delle reti formative e degli indicatori di performance;

CONSIDERATO che l'ONFSS, in fase di istruttoria, ai fini dell'espressione del proprio parere finale ha, tra l'altro:

- tenuto conto della nota operativa di apertura della banca dati per l'a.a. 2025/2026 emessa dal MUR con nota del 16 aprile 2026, prot. n. 1742 e delle indicazioni ivi fornite agli atenei per la compilazione della banca dati relativamente alla presente tornata di accreditamento;
- esaminate le informazioni e i dati aggiornati dai suddetti Atenei per l'a.a. 2025/2026 nell'apposita piattaforma informatica, relativi agli standard per l'accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle loro scuole di specializzazione e ai requisiti generali e specifici (strutturali, organizzativi e disciplinari) di idoneità della rete formativa delle anzidette scuole di specializzazione;
- esaminato le integrazioni documentali fornite e/o i piani di adeguamento, da esso stesso richiesti e caricati dagli atenei in banca dati; tenuto conto dei valori, presenti in piattaforma, rilevati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (di seguito per brevità "AGENAS"), e dei valori rilevati dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (di seguito per brevità "ANVUR"), inerenti al rispetto degli indicatori di performance di cui al predetto decreto n.402/2017 e relativi allegati;
- verificato gli standard per l'accreditamento delle singole strutture, i requisiti generali e specifici (strutturali, organizzativi e disciplinari) di idoneità della rete formativa e gli indicatori di performance di cui al richiamato decreto n.402/2017 e ss.mm.ii.;
- tenuto conto degli atti, delle decisioni e delle risultanze delle suddette attività istruttorie, di verifica e di valutazione da esso svolte nelle sedute del 15 giugno, 23 giugno, 1 luglio e, in ultimo, del 7/13 luglio 2026, anche attraverso gli specifici approfondimenti espletati dai sottogruppi di Area da esso stesso nominati (area medica; area chirurgica; area dei servizi clinici);

VISTA la deliberazione conclusiva adottata nella seduta plenaria del 7/13 luglio 2026, con la quale, terminate le attività istruttorie di analisi e valutazione di cui sopra, l'ONFSS ha formulato, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 8 del decreto 13 giugno 2017, prot. n. 402 e per le motivazioni espresse nella medesima delibera, le proprie proposte di accreditamento, di accreditamento provvisorio e di non accreditamento relative alle strutture delle reti formative e, complessivamente, alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per le quali gli Atenei hanno presentato istanza di istituzione/attivazione e accreditamento per l'a.a. 2025/2026;

VISTE, in particolare, le proposte di accreditamento, di accreditamento provvisorio e di non accreditamento adottate dall'ONFSS nella ridetta adunanza del 7/13 luglio 2026 e nella seduta del 28 luglio 2026 (punto OdG nr. 3) nella quale l'ONFSS, con riferimento alla scuola di specializzazione in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore dell'Università degli Studi di Udine, ha ratificato il passaggio della valutazione da "accreditamento pieno" ad "accreditamento provvisorio" per correzione di errore materiale relativo agli standard disciplinari con riguardo alle strutture e alle scuole di specializzazione presentate per l'a.a. 2025/2026 **dall'Università degli Studi di UDINE**;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del 14/09/2026 , con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 368/1999, all'accreditamento e/o all'accreditamento provvisorio e/o al non accreditamento delle strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di specializzazione in **Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore**, **Reumatologia**, **Cardiochirurgia**, **Oncologia medica**, **Radiodiagnostica**, **Anatomia patologica**, **Igiene e medicina preventiva**, **Ematologia**, **Neurologia**, **Medicina d'emergenza-urgenza**, **Patologia Clinica e Biochimica Clinica**, **Dermatologia e venereologia**, **Psichiatria**, **Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica**, **Pediatria**, **Medicina interna**, **Chirurgia maxillo-facciale**, **Medicina dello sport e dell'esercizio fisico**, **Malattie Infettive e Tropicali**, **Chirurgia Generale**, **Geriatria**, **Oftalmologia**, **Ginecologia**

ed Ostetricia, **Ortopedia e traumatologia**, (24) dell'Università degli Studi di UDINE, per le quali l'ONFSS ha proposto o l'accreditamento o l'accreditamento provvisorio, e con il quale sono state, altresì, individuate le strutture che, diversamente da quanto richiesto dall'Ateneo in sede di accreditamento, sono state riclassificate come "complementari al raggiungimento dei volumi assistenziali della rete formativa" delle anzidette scuole;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 13 giugno 2017, prot. n. 402 e ss.mm.ii., all'accreditamento e/o all'accreditamento provvisorio e/o al non accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei medici presentate dall'Università degli Studi di UDINE in conformità alle proposte formulate dall'ONFSS nella richiamata delibera del 7/13 luglio 2026 e all'anzidetto decreto Salute - MUR 14/09/2026 , per le motivazioni ivi espresse da intendersi integralmente richiamate nel presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

(Scuole di specializzazione "accreditate" dell'Università degli Studi di UDINE)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del MIUR-Salute 13 giugno 2017, n. 402 e ss.mm. e ii, su proposta dell'ONFSS, sono accreditate per l'a.a. 2025/2026 le seguenti scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici dell'Università degli Studi di UDINE:

LISTA SCUOLE (che hanno ricevuto la proposta finale di accreditamento)

Dipartimento legge240: Area Medica

Oncologia medica (Modifica, da AP nell'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- PRESIDIO OSPEDALIERO 'S.M.M' DI UDINE - ONCOLOGIA - 6401 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE - UOC ONCOLOGIA - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- PRESIDIO OSPEDALIRO CATTINARA E MAGGIORE DI TS - ONCOLOGIA 6401 - Non Favorevole all'accreditamento (non aderente agli standard)

Radiodiagnostica (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- ASU FRIULI CENTRALE - Dipartimento funzionale di Radiologia ASU FC - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- FRIULI OCCIDENTALE - Dipartimento Diagnostica per Immagini ASFO - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Ferma restando la valutazione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di performance, espressa dall'Osservatorio nazionale per le motivazioni di cui in premessa ai fini dell'adozione della succitata proposta di accreditamento per l'A.A. 2025/2026, si rappresenta che, dall'analisi delle opinioni degli specializzandi iscritti alla Scuola, rilevate tramite questionario di valutazione, sono emerse talune criticita', rispetto alle quali l'Osservatorio nazionale si riserva ulteriori approfondimenti, anche tramite site visit. A tal proposito si invita l'Ateneo ad adottare le azioni di competenza finalizzate al continuo miglioramento della qualita' della Scuola

Anatomia patologica (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)

Lista Strutture della rete formativa:

- CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - ANATOMIA PATOLOGICA AD INDIRIZZO ONCOLOGICO 0000 - Favorevole all'accreditamento (in quanto concorrente al raggiungimento standard)
- ASU FRIULI CENTRALE - SOVRASTRUTTURA ANATOMIA PATOLOGICA ASUFC - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Igiene e medicina preventiva (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- ASU FRIULI CENTRALE - SS di Sanità pubblica, Epidemiologia e Governance clinica e territoriale ASUFC - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- FRIULI OCCIDENTALE - SS di Sanità pubblica, Epidemiologia e Governance clinica e territoriale ASFO - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - Direzione Sanitaria e SOC Epidemiologia Oncologica 0000 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Ematologia (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- PRESIDIO OSPEDALIERO 'S.M.M' DI UDINE - EMATOLOGIA - 1801 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DEGLI ANGELI - EMATOLOGIA - 1801 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - EMATOLOGIA - 1801 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Neurologia (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DEGLI ANGELI - NEUROLOGIA - 3201 - Favorevole all'accreditamento (in quanto concorrente al raggiungimento standard)
- ASU FRIULI CENTRALE - Dipartimento di Neurologia - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Medicina d'emergenza-urgenza (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- ASU FRIULI CENTRALE - SOVRASTRUTTURA MEDICINA D'EMERGENZA ASU FC - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Patologia Clinica e Biochimica Clinica (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- PRESIDIO OSPEDALIERO 'S.M.M' DI UDINE - Dipartimento di Medicina di Laboratorio 06004701 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - IMMUNOPATOLOGIA E BIOMARCATORI ONCOLOGICI 0000 - Complementare al raggiungimento dei volumi assistenziali nella rete formativa
- I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO - LABORATORIO DI DIAGNOSI E RICERCA DELLA CLINICA PEDIATRICA 60901 - Complementare al raggiungimento dei volumi assistenziali nella rete formativa

Dermatologia e venereologia (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- PRESIDIO OSPEDALIERO 'S.M.M' DI UDINE - DERMATOLOGIA - 5202 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA - DERMATOLOGIA - 5201 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Psichiatria (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE - Centro Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso 0000 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- ASU FRIULI CENTRALE - DIPARTIMENTO DIPENDENZE E SALUTE MENTALE - DDSM - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- FRIULI OCCIDENTALE - DIPARTIMENTO DIPENDENZE E SALUTE MENTALE - DDSM - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- ASU FRIULI CENTRALE - Chirurgia plastica ASU FC - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- STABILIMENTO 'G. SALESI' - SOD DI CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA E CHIRURGIA DELLA MANO HSP12.13 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Pediatria (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- PRESIDIO OSPEDALIERO SAN VITO AL TAGLIAMENTO SEDE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO - PEDIATRIA - 3901 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- OSPEDALE DI PORTOGRUARO - PEDIATRIA - 3901 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- ASU FRIULI CENTRALE - DIPARTIMENTO DI AREA PEDIATRICA - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Medicina interna (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- ASU FRIULI CENTRALE - SOVRASTRUTTURA MEDICINA INTERNA UDINE - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- SEDE DI SAN DANIELE - MEDICINA P.O. SAN DANIELE - TOLMEZZO 06004501 2601, 06004502 2602 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- PRESIDIO OSPEDALIERO LATISANA E PALMANOVA SEDE PALMANOVA - MEDICINA P.O. PALMANOVA - LATISANA 00604402 2602 - 0064401 2601 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Chirurgia maxillo-facciale (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- PRESIDIO OSPEDALIRO CATTINARA E MAGGIORE DI TS - ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA - 3501 - Complementare al raggiungimento dei volumi assistenziali nella rete formativa
- ASU FRIULI CENTRALE - SOVRASTRUTTURA CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE ASUFC - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Medicina dello sport e dell'esercizio fisico (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- ASU FRIULI CENTRALE - SOVRASTRUTTURA MEDICINA DELLO SPORT ASUFC - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DEGLI ANGELI - Medicina dello Sport 0000 - Complementare al raggiungimento dei volumi assistenziali nella rete formativa

Malattie Infettive e Tropicali (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DEGLI ANGELI - SSD Malattie infettive 2401 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- PRESIDIO OSPEDALIERO 'S.M.M' DI UDINE - MALATTIE INFETTIVE - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Chirurgia Generale (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- PRESIDIO OSPEDALIERO SAN VITO AL TAGLIAMENTO SEDE DI SPILIMBERGO - CHIRURGIA GENERALE - 0902 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- ASU FRIULI CENTRALE - Dipartimento funzionale chirurgico ASU FC - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- OSPEDALE DI ODERZO - CHIRURGIA GENERALE - 0904 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Geriatria (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- SEDE DI SAN DANIELE - MEDICINA P.O. SAN DANIELE - TOLMEZZO 06004501 2601, 06004502 2602 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- PRESIDIO OSPEDALIERO LATISANA E PALMANOVA SEDE PALMANOVA - MEDICINA P.O. PALMANOVA - LATISANA 00604402 2602 - 0064401 2601 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- ASU FRIULI CENTRALE - SOVRASTRUTTURA MEDICINA INTERNA UDINE - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Oftalmologia (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- OSPEDALE DI BELLUNO - OCULISTICA - 3401 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO - OCULISTICA - 3401 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- OSPEDALE DI SCHIAVONIA - Oculistica 3403 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- ASU FRIULI CENTRALE - SOVRASTRUTTURA OFTALMOLOGIA-ASUFC - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Ginecologia ed Ostetricia (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- OSPEDALE DI SANTORSO - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - 3703 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DEGLI ANGELI - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - 3701 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- ASU FRIULI CENTRALE - DIPARTIMENTO MAMMA-BAMBINO ASUFC - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- OSPEDALE DI BELLUNO - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - 3701 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al

raggiungimento standard)

- CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - SOC CHIRURGIA ONCOLOGICA GINECOLOGICA 0902 - Complementare al raggiungimento dei volumi assistenziali nella rete formativa

Ortopedia e traumatologia (Conferma rispetto all'A.A. 2024/2025)
Lista Strutture della rete formativa:

- POLICLINICO CITTA` DI UDINE - CC PRIVATA - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 3601 - Complementare al raggiungimento dei volumi assistenziali nella rete formativa
- CASA DI CURA PRIVATA 'S.GIORGIO' SPA - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 3601 - Complementare al raggiungimento dei volumi assistenziali nella rete formativa
- OSPEDALE DI MONTEBELLUNA - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 3606 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- PRESIDIO OSPEDALIERO DI TIONE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 3601 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- ASU FRIULI CENTRALE - SOVRASTRUTTURA ORTOPEDIA ASUFC - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- FRIULI OCCIDENTALE - SOVRASTRUTTURA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ASFO - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

2. È approvata l'integrazione del Regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di UDINE per quanto riguarda l'inserimento delle Scuole di specializzazione di cui al presente articolo, per le quali le quali è autorizzata l'istituzione e il rilascio dei relativi titoli accademici / la modifica dell'ordinamento.

Articolo 2

(Scuole di specializzazione "accreditate provvisoriamente" dell'Università degli Studi di UDINE)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto MIUR-Salute 13 giugno 2017, n. 402 e ss.mm. e ii, su proposta dell'ONFSS e per le motivazioni da esso espresse, da intendersi qui integralmente richiamate, sono **accreditate in via provvisoria** per l'a.a. 2025/2026 le seguenti scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici dell'Università degli Studi di UDINE:

LISTA SCUOLE (che hanno ricevuto la proposta finale di accreditamento provvisorio)

Dipartimento legge240: Area Medica

Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore (Modifica, da A nell'A.A. 2024/2025 – accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2025/2026)
Lista Strutture della rete formativa:

- PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DEGLI ANGELI - SC Anestesia e Rianimazione 1 Pordenone 4901 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO - SC Anestesia e Rianimazione 060901 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- ASU FRIULI CENTRALE - DIPARTIMENTO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Reumatologia (Modifica, da NA nell'A.A. 2024/2025 – accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2025/2026)
Lista Strutture della rete formativa:

- PRESIDIO OSPEDALIERO 'S.M.M' DI UDINE - REUMATOLOGIA - 7101 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DEGLI ANGELI - SSD Reumatologia 060.205117510 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Cardiochirurgia (Modifica, da A nell'A.A. 2024/2025 – accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2025/2026)
Lista Strutture della rete formativa:

- PRESIDIO OSPEDALIERO 'S.M.M' DI UDINE - CARDIOCHIRURGIA - 0701 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- PRESIDIO OSPEDALIRO CATTINARA E MAGGIORE DI TS - CARDIOCHIRURGIA - 0701 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- OSPEDALE CA' GRANDA - NIGUARDA - MILANO - Cardiochirurgia pediatrica 0702 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

2. È approvata in via provvisoria, nei termini indicati nel comma 1 della presente disposizione, l'integrazione del Regolamento didattico d'ateneo dell'Università degli Studi di UDINE per quanto riguarda l'inserimento delle Scuole di specializzazione di cui al presente articolo, per le quali è autorizzata in via provvisoria l'istituzione e/o la modifica e il rilascio dei relativi titoli accademici / la modifica dell'ordinamento.

Articolo 3

Attivazione dei Corsi

1. L'attivazione delle Scuole di specializzazione, accreditate e accreditate in via provvisoria, di cui alle precedenti disposizioni, è subordinata all'assegnazione dei contratti statali di formazione medica specialistica da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. In caso di mancato accreditamento del corso, le Università assicurano agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

3. Gli Atenei garantiscono agli specializzandi in corso, iscritti alle Scuole di specializzazione che non hanno ottenuto l'accreditamento ministeriale, la prosecuzione e la regolare conclusione del Corso di studi. Tuttavia, ove lo specializzando iscritto a tali Scuole presenti apposita istanza di trasferimento volta ad accedere ad altra Scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella frequentata, l'Ateneo cui lo specializzando è iscritto concede il proprio nulla osta al trasferimento, attese le motivazioni correlate all'istanza, fermo restando la preliminare verifica del rispetto della capacità ricettiva da parte dell'Ateneo di destinazione.

4. Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di UDINE provvederà ad emanare con proprio decreto l'integrazione al regolamento didattico d'ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Massimo Miscusi

MISCUSI MASSIMO
MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
14.09.2026 15:01:41
GMT+01:00